I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/74 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1974

relativo al trattamento tariffario da applicare a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione di aeroplani dei tipi Mercure o Airbus durante l'anno 1974

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3584/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo al trattamento tariffario da applicare a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aerodine [1], ha fra l'altro sospeso totalmente o parzialmente, a seconda dei casi, la riscossione dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di un peso a vuoto superiore a 15 000 kg;

considerando che, per quanto riguarda la manutenzione e la riparazione di aeroplani appartenenti a detta categoria e costruiti nella Comunità, l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di questa sospensione totale o parziale è più numeroso quando si tratta di aeroplani appartenenti a tipi dichiarati idonei alla navigazione anteriormente al 1° gennaio 1974, o a loro versioni che non presentano modifiche fondamentali, che non nel caso di aeroplani appartenenti a tipi dichiarati idonei alla navigazione dopo tale data;

considerando che gli aeroplani dei tipi Mercure o Airbus sono stati dichiarati idonei alla navigazione dal 1° gennaio 1974; che questi aeroplani richiedono attualmente per la loro costruzione un certo numero di prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di sospensioni relativo alla manutenzione ed alla riparazione di aerei appartenenti a tipi dichiarati idonei alla navigazione dopo il 1° gennaio 1974; che pertanto appare possibile ammettere detti prodotti al beneficio di una sospensione totale se sono importati per la manutenzione o la riparazione degli aerei in questione; che nondimeno, per tenere conto dell'evoluzione delle possibilità tecniche dell'industria aeronautica comunitaria e delle industrie comunitarie di attrezzature per aerei, è opportuno applicare questi provvedimenti soltanto sino al 31 dicembre 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A condizione che si tratti dei prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, a scopi di manutenzione o di riparazione su aeroplani dei tipi Mercure o Airbus, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato del presente regolamento è sospesa totalmente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che sia concessa, per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3584/73 destinati ad essere impiegati sotto controllo doganale a scopi di manutenzione o riparazione su aeroplani dei tipi Mercure o Airbus, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sino al livello indicato alla colonna 4 di detto allegato, a meno che tali dazi non siano sospesi totalmente in virtù del primo paragrafo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. ERTL

---

[1] GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
1	2
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti : ex C. altri : — Rampe evacuazione passeggeri
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità : — Gruppi per il condizionamento dell'aria, con o senza attrezzatura frigorifera, con capacità superiore a 5000 Kcal/h
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente ; estintori, anche carichi ; pistole a spruzzo ed apparecchi simili ; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto : — Estintori per propulsori a reazione e per motori ausiliari incorporati stabilmente sugli aerei — loro parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.) esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23 : ex D. altri : I seguenti dispositivi incorporati : — Trasportatori a rulli — Comandi di bloccaggio — Comandi del portello di carico delle merci — Dispositivi di bloccaggio e di chiusura di contenitori pallettizzati e di containers
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili : ex B. altri : — Valvole utilizzate nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine — Accumulatori idropneumatici sferici

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
1	2
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti ; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :
	A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti
	ex II. altri :
	— Alternatori a grande velocità (da 1500 a 3600 giri/m)
	— Motori elettrici di potenza non superiore a 2 HP per la propulsione di trasportatori a rulli
	ex C. Parti e pezzi staccati :
	— Scatole per gli alternatori di cui sopra
	— Parti e pezzi staccati dei motori elettrici di cui sopra
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione e di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :
	ex II. Apparecchi ricetrasmittenti :
	— Apparecchi ricetrasmittenti HF
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14 :
	ex C. altri :
	— Regolatori utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi :
	ex A. Strumenti ed apparecchi elettronici :
	— Apparecchi rivelatori del campo magnetico terrestre mediante saturazione dei circuiti magnetici (flux valve)
	— Compensatori delle distorsioni del campo magnetico dovute alla massa magnetica dell'aeroplano
	— Centrali anemometriche e strumenti annessi
	— Calcolatori di stallo
	— Apparecchi di controllo dell'erogazione e del consumo del carburante
	ex B. altri :
	— Apparecchi indicatori di pressione del carburante e dell'olio di lubrificazione
	— Apparecchi indicatori di quantità
	— Apparecchi indicatori di velocità
	— Apparecchi indicatori di temperatura
	— Rivelatori di fumo

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
1	2
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci : ex A. Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della sottovoce 90.28 A — per : — Apparecchi rivelatori del campo magnetico terrestre mediante saturazione dei circuiti magnetici (flux valve) — Compensatori delle distorsioni del campo magnetico dovute alla massa magnetica dell'aeroplano — Centrali anemometriche e strumenti annessi — Calcolatori di stallo — Apparecchi di controllo dell'erogazione e del consumo del carburante ex B. altri : — per regolatori utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine della sottovoce 90.24 C — per : — Apparecchi indicatori di pressione del carburante e dell'olio di lubrificazione — Apparecchi indicatori di quantità — Apparecchi indicatori di velocità — Apparecchi indicatori di temperatura — Rivelatori di fumo della sottovoce 90.28 B
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico : A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono : ex I. Apparecchi di registrazione : — Registratori delle conversazioni tra piloti e stazioni a terra ex II. Apparecchi di riproduzione : — Riproduttori di musica ed annunciatori automatici